

APPROVATA LA LEGGE DELLA MONTAGNA IN LIGURIA

Il Consiglio regionale della Liguria ha approvato a maggioranza l'11 aprile la legge per la costituzione delle Comunità montane, modificando la proposta di legge presentata dalla Giunta nell'aprile dello scorso anno (il cui testo è stato pubblicato su « Il Montanaro d'Italia » n. 3-1972 pag. 148).

Queste le modifiche più importanti:

Art. 4. — La rappresentanza dei Comuni nel Consiglio generale della Comunità montana è di 3 membri per ciascun Comune (con voto limitato a due per la loro elezione).

Art. 5. — A componenti del Consiglio generale « possono essere chiamati anche cittadini non facenti parte del Consiglio comunale, purché abbiano i requisiti per essere eletti Consiglieri comunali ».

Art. 7. — La Giunta è eletta dal Consiglio generale nel suo seno ed è formata, con norma statutaria, da 3 a 7 componenti (e comunque non oltre 1/3 dei componenti il Consiglio generale), compreso il Presidente ».

Art. 8. — È stato abolito. La costituzione del Comitato tecnico è stata affidata al Consiglio generale (art. 20).

Art. 9. — È stato precisato che le delibere d'urgenza della Giunta — i cui limiti saranno stabiliti dallo statuto — perdono efficacia se non sono ratificate dal Consiglio generale entro 60 giorni.

Art. 20. — È stato modificato per inserire oltre che la costituzione del Comitato tecnico consultivo, composto dai rappresentanti degli Enti operanti nel territorio, la consultazione da farsi dalla Comunità montana, sul piano di sviluppo, « con le organizzazioni sindacali e di categoria ed altri organismi della società civile ».